.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Paola Briguori	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **60920** del registro di segreteria, proposto da:

xx (c.f. xx), residente xx, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Giannone (c.f. GNNGLC67E25E506E) pec: avvgiannone@pec.it ed Ernesto Rizzo (c.f.: RZZRST71T28E506H) - pec: avv.ernestorizzo@pec.it, giusta procura in calce al presente atto, che elegge domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avvgiannone@pec.it ove dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni di cancelleria e in ogni caso tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell' Avv. Marianna Contaldo (pec:

contaldo@ordineavvocatiroma.org) fax: 06.88976009, in Roma, alla via Camilla n 32 00181;

-appellante-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituito in primo grado con l'avv. Alessandro Dentamaro;

-appellate-

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 451 del 22.06.2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia in composizione monocratica sul giudizio iscritto al n. 36707/ PM, depositata in pari data, che ha respinto il ricorso della sig.ra xx per l'accertamento del diritto all'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 336/1970.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'udienza del 16 settembre 2026, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Laura Pilerci, data per letta la relazione del Presidente Tammaro Maiello, con il consenso delle parti, l'avv. Contaldo Marianna, per delega orale dell'avv. Giannone per l'appellante xx e l'avv. Giuseppina Giannico per l'appellato INPS; non costituita Poste Italiane s.p.a.

Ritenuto in

FATTO

1. Ricorso in primo grado di xx.

Con ricorso alla Sezione territoriale della Corte dei conti per la Puglia, depositato in data 8 giugno 2021, la sig.ra xx, già dipendente delle Poste, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione dei benefici di cui alla legge 336/1970, sia ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR) che ai fini della pensione.

2. Memoria dell'INPS nel giudizio di primo grado.

Nel costituirsi nel giudizio di primo grado l'I.N.P.S., ha evidenziato che:

- la ricorrente risulta essere titolare di pensione a carico del solo Fondo ex Ipost, con opzione al regime sperimentale donna previsto per le lavoratrici dall'art. 1 co. 9 della legge n. 243/2004, calcolata con sistema contributivo puro;
- nella prima liquidazione del 07/08/2019, ovvero quella senza l'applicazione del beneficio di cui alla legge n. 336/1970, l'importo relativo alla pensione annua lorda alla decorrenza (PAL) era pari ad €

11.849,79, mentre a seguito di applicazione del beneficio in questione, si è determinato un incremento della pensione lorda, portandola ad € 11.851,44, come da modello TE08 del 28/01/2020;

- l'aumento richiesto ed ottenuto dalla ricorrente è esiguo a causa del tipo di sistema di calcolo pensionistico, nel caso di specie contributivo puro previsto dall' opzione donna, incremento che sarebbe stato decisamente più rilevante con il calcolo retributivo.

Pertanto, l'ente previdenziale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Memoria di Poste Italiane nel giudizio di primo grado.

Si era altresì costituita anche Poste Italiane s.p.a. che ha preliminarmente eccepito la sua estraneità alla vicenda controversa, avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente.

Nel merito, la società resistente ha rilevato l'infondatezza della pretesa, evidenziando come la risoluzione del rapporto lavoro sia avvenuta mediante accordo transattivo, come incentivo all'esodo, in virtù del quale la xx ha espressamente rinunciato ad ogni pretesa nei confronti del datore di lavoro.

4. Sentenza n. 451/2022 della Corte dei conti per la regione Puglia.

Con sentenza n. 451 del 22.06.2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia sul giudizio iscritto al n. 36707/ PM proposto dalla sig.ra xx ha:

"dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda volta alla rideterminazione del TFR;

dichiarato l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.336/70.Nulla sulle spese".

5. Atto di appello della sig.ra xx.

Avverso la richiamata sentenza n.451/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica, ha proposto appello la sig.ra xx per :

1) *Violazione e falsa applicazione art. 3 legge n. 336/1970*

In via preliminare l'appellante ha precisato che il presente gravame non ha per oggetto la parte della pronuncia nella quale il Giudice di primo grado, in relazione alla domanda di rideterminazione del TFR, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, rispetto alla quale l'odierna appellante si riserva di proporre ogni opportuna azione innanzi a tale autorità giudiziaria.

L'appellante sig.ra xx ha impugnato la sentenza n.451/2022 della Sezione territoriale della Corte dei conti per la Puglia nella parte in cui ha escluso in maniera illegittima l'applicazione in favore della medesima appellante del beneficio di cui all'art 3 della legge n. 366/1970 ovvero una maggiorazione dell'anzianità contributiva pari a sette anni di servizio, evidenziando come tale illegittima esclusione abbia negativamente inciso anche sul beneficio di cui all'art 2 comma 1 della detta legge, ovvero l'attribuzione di tre aumenti periodici del 2,5% sullo stipendio, riconosciuto dall'Istituto previdenziale.

L'appellante si duole che il giudice di prime cure - dopo aver premesso che i benefici di cui agli art. 1 e 3 sono di competenza del datore di lavoro - esclude la fondatezza della sua pretesa, per aver la medesima sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Poste Italiane s.p.a, con totale rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

Invero, la scelta della sig.ra xx di usufruire del trattamento pensionistico connesso al regime sperimentale donna previsto dall'art. 1 comma 9 legge n. 243/2004, c.d. "*Opzione donna"* da calcolarsi con il sistema contributivo, era da considerarsi irrevocabile, circostanza quest'ultima che escludeva in radice la possibilità di richiedere successivamente tali benefici.

Tuttavia, ad avviso dell'appellante la prospettazione del giudice di prime cure si rivela errata in quanto:

- non appare corretto sostenere che i benefici di cui agli art. 1 e 3 della legge n. 366/1970 siano di competenza del datore di lavoro, e che per tale motivo ad esso vadano richiesti, giacché come già precisato in fatto (e come peraltro chiarito da Poste Italiane con memoria nel primo grado di giudizio) ogni istanza volta al ricalcolo del trattamento pensionistico è di competenza dell'Inps, quale soggetto cui sono state trasferite le funzioni del Fondo Ipost cui l'appellante apparteneva;
- l'art 7 del comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 31 maggio 2010, dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), mentre è il successivo comma 3 che ha previsto il trasferimento di ogni funzione dall'Ipost all'Inps, che subentra in tutti rapporti attivi e passivi;
- lo stesso Istituto previdenziale con circolare n. 35 del 11.02.2011 ha chiarito gli aspetti contributivi legati alla soppressione del Fondo IPOST ed al trasferimento delle funzioni un tempo esercitate da tale fondo.

Con l'accordo consensuale con Poste Italiane s.p.a. la sig.ra xx ha inteso regolamentare in via esclusiva le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, lasciando fuori ogni aspetto connesso al futuro trattamento pensionistico.

5.1. A seguito di domanda di ricostituzione della pensione con la quale l'appellante chiedeva l'applicazione dei benefici in parola, l'Inps vi procedeva parzialmente riconoscendo sul trattamento stipendiale in godimento esclusivamente l'aumento previsto dall'art 2 comma 1, che determinava un minimo incremento della pensione, in ragione del sistema di calcolo utilizzato, ovvero quello contributivo.

Da una attenta lettura della disposizione da ultimo richiamata e del successivo art. 3, tuttavia, è possibile desumere la debenza anche degli ulteriori benefici negati dal Giudice di primo grado e, per quel che qui maggiormente interessa, dell'incremento di cui all' art 3.

In tal senso l'art. 2 comma 1 della legge n. 336/1970 prevede che:

" Ai dipendenti indicati all'articolo 1 (che ricomprende anche gli orfani di guerra come nel caso dell'odierna appellante) *all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ".*

Mentre il successivo art. 3 prescrive che:

"*al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma* (oggetto di abrogazione) *è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di*

previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni. Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo l'applicazione dei precedenti articoli."

Ad avviso dell'appellante dal tenore letterale della diposizione in esame si evince la stretta connessione tra il beneficio previsto dall'art 3 (ovvero un aumento di servizio di sette anni) ed i precedenti articoli nella misura in cui ai fini dell'incremento di servizio si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo l'applicazione dei precedenti articoli.

Poiché l'INPS ha proceduto ad applicare l'aumento del 7,5% (ovvero l'art 2 comma 1) sulla voce stipendiale dell'appellante a seguito di domanda amministrativa dalla stessa proposta successivamente al pensionamento, ne deriverebbe che alcuna preclusione possa derivare al riconoscimento anche del diverso beneficio rappresentato dall'incremento di servizio di sette anni, visto lo stretto rapporto esistente tra le due disposizioni.

L'incremento dell'anzianità di servizio pari a sette anni è il beneficio dal quale occorre partire per procedere successivamente alla esatta determinazione anche degli altri previsti dalla normativa in parola.

Negare tali benefici, pertanto, equivale a negare tale status e a sconfessare la ratio stessa della legge n. 366/1970.

Per cui, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado la Sig.ra xx ha in ogni caso diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico attraverso l'applicazione della maggiorazione dell'anzianità contributiva pari a sette anni come previsto dall'art 3 della legge n. 366/1970.

5.2. Richieste dell'appellante xx.

Pertanto, l'appellante sig.ra xx ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello, *contrariis reiectis*, di:

- *"accogliere il presente gravame, e in riforma di quanto statuito con la sentenza n. 451/2022 emessa in data 22.06.2022 dalla Corte dei conti per la Puglia;*
- *dichiarare il diritto dell'appellante all' applicazione del beneficio di cui all'art 3 L. n. 336/1970;*
- *con ogni conseguenza in ordine a spese e competenze di lite in favore dell'avv. Gianluca Giannone che si dichiara procuratore antistatario".*

6. **Memoria dell'INPS.**

L'INPS nel costituirsi nel presente giudizio di appello ha eccepito che:

- il motivo di doglianza della controparte è l'esatta individuazione dell'anzianità contributiva utile ai fini della liquidazione della pensione in godimento e che la mancata applicazione da parte dell'istituto previdenziale dell'art. 3 della legge n.336/1970 abbia avuto una ricaduta anche sui concessi benefici di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge n. 336/1970;
- la prospettazione offerta dalla controparte non pare tuttavia condivisibile;
- l'appellante è titolare di pensione a carico del Fondo ex IPOST avendo optato per l'accesso al regime sperimentale cd opzione donna con decorrenza agosto 2019;
- l'art. 1, co. 9, della legge n. 243/2004, che ha introdotto tale specifica ipotesi ha previsto che:

"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo";

- la richiamata legge ha introdotto una nuova formula *"gender oriented"*, la cui denominazione, di uso comune, è l'*"opzione donna"*, che consente alle lavoratrici, anche successivamente al 2008, di accedere alla pensione con il sistema integralmente contributivo, ma con i più favorevoli requisiti previsti dalla normativa dell'epoca (35 anni di anzianità contributiva e 57 di età anagrafica);
- la misura *"opzione donna"* è stata confermata dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, e prorogata dalla L. n. 208 del 2015, articolo unico, comma 281, mentre, con la L. n. 247 del 2007, la transizione alla soglia dei 60 anni di età che la legge intendeva attuare in unica soluzione (cd. "scalone"), è stata realizzata in maniera graduale, attraverso il sistema cd. delle "quote", che sommava i due requisiti dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica;
- il punto nodale della presente fattispecie è l'individuazione del criterio agevolativo applicabile all'assicurata fra quelli contemplati dal legislatore del 2004, il quale ha predisposto diversi meccanismi per il raggiungimento di un medesimo scopo;

- il sistema di liquidazione di tale tipo di pensione è totalmente contributivo, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, e valorizza i contributi versati effettivamente, a differenza del precedente sistema retributivo che agganciava il calcolo del rateo pensionistico, in misura variabile, alla media delle ultime retribuzioni percepite;
- l'aumento dell'anzianità contributiva derivante dall'applicazione del beneficio dell'art. 3 di cui si lamenta la violazione si pone al di fuori del perimento della pensione agevolata mediante l'opzione donna, di talché non pare aderente alla ratio della norma ed alla sua finalità di valorizzare una contribuzione non effettivamente versata;
- l'interessata ha volontariamente optato per l'accesso agevolato alla pensione previsto dal citato art. 1, co. 9, della legge n. 243/2004 che prevede l'applicazione unicamente del sistema di calcolo contributivo, per usufruire dell'accesso al trattamento di quiescenza;
- conseguentemente è stata correttamente valorizzata la contribuzione versata che ha costituito la base per il calcolo del rateo liquidato, così come accertato dal giudice di prime cure.

6.1. Richieste dell'appellato INPS.

L'INPS chiede a questa Sezione centrale di appello di:

"respingere integralmente l'avverso gravame, con ogni conseguente provvedimento".

7. Ordinanza a verbale del 6 maggio 2026.

All'udienza del 6 maggio 2026, non essendo comparsa l'appellante, con ordinanza a verbale del Presidente del Collegio il giudizio G 60920 veniva rinviato all'udienza del 16 settembre 2026.

8. Udienza del 16 settembre 2026.

All’odierna udienza i difensori delle parti hanno concluso chiedendo per l’appellante sig.ra xx l’accoglimento dell’appello e per l’appellato INPS il rigetto dell’appello.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. La controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne la pretesa dell'appellante, titolare di trattamento pensionistico liquidato dal Fondo ex IPOST con l’ adesione all'istituto dell’«*Opzione Donna»*, di conseguire anche il beneficio della maggiorazione di sette anni di servizio previsto dall'art. 3 della legge n. 336 del 1970, assumendo che tale beneficio avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della pensione già liquidata.

Pertanto, tale controversia riguarda il riconoscimento del solo beneficio di cui all’art.3 della legge n. 336/1970 sul trattamento pensionistico conseguito dall'interessata mediante esercizio dell'istituto dell’«*Opzione Donna»*.

2. Ricostruzione della vicenda in esame.

La sig.ra xx ha cessato il servizio presso Poste Italiane nel 2014 a seguito di atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del 28 gennaio 2014, con cui ha espressamente rinunciato - a fronte del riconoscimento di una somma pari ad € 40.000,00 per incentivo all’esodo e di € 1.350,00, a titolo transattivo - ad ogni pretesa nei confronti di Poste Italiane.

Di poi, la sig.ra xx, ora appellante, ha conseguito il trattamento

pensionistico a carico dell'INPS ex IPOST con applicazione dell'istituto dell' *«Opzione Donna»*, con liquidazione integralmente contributiva della pensione.

Successivamente la medesima appellante ha richiesto l'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della l. n. 336/1970, sostenendo che, oltre al beneficio riconosciuto dall'INPS ai sensi dell'art. 2, dovesse esserle attribuita anche la maggiorazione figurativa di sette anni di cui all'art. 3 della legge n.336/1970.

L'INPS ha evidenziato che il beneficio dell'art. 2 è stato già riconosciuto e che il modesto incremento pensionistico deriva dal fatto che il trattamento è stato liquidato secondo il sistema contributivo puro proprio dell'Opzione Donna.

3. L'istituto dell'Opzione Donna.

L'istituto denominato *"Opzione Donna*" introdotto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 rappresenta un regime pensionistico sperimentale e agevolativo per il pensionando che consente l'accesso anticipato alla pensione a condizione di accettare il calcolo integralmente contributivo del trattamento pensionistico.

La richiamata norma prevede espressamente che:

"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che ***optano per una liquidazione del***

trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo".

Tale istituto presenta vantaggi e svantaggi:

i vantaggi sono:

- l'accesso anticipato al pensionamento;
- i requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli rispetto al regime ordinario;
- l'immediata fruizione del trattamento pensionistico.

gli svantaggi sono:

- l'applicazione del sistema contributivo puro;
- l'esclusiva valorizzazione della contribuzione effettivamente versata;
- l'importo pensionistico normalmente inferiore rispetto a quello conseguibile con il sistema retributivo o misto;

La ratio dell'istituto *"Opzione donna"* è quella di consentire alle dipendenti un anticipo dell'uscita dal lavoro in cambio dell'accettazione di un criterio di calcolo (contributivo puro) generalmente meno favorevole rispetto al retributivo.

Ne consegue che l'"*Opzione donna* è uno strumento pensionistico previsto dalla legge n. 243/2004 che consente alle lavoratrici di andare in pensione con requisiti anagrafici e contributivi più bassi rispetto a quelli ordinari, ma a condizione di:

- accettare il ricalcolo dell'intera pensione con il metodo contributivo;
- rinunciare al più favorevole metodo retributivo per gli anni di contribuzione accumulati.

4. La legge n.336/1970.

La legge 24.5.1970 n. 336 *(Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati)* emanata quando era vigente il sistema pensionistico retributivo, riconosce benefici economici e di carriera ai dipendenti pubblici per aver partecipato agli eventi bellici o colpiti dalle conseguenze della guerra, come ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, profughi e categorie equiparate.

In particolare, la legge intendeva:

- compensare i sacrifici subiti durante la guerra dalle categorie protette;
- attribuire vantaggi nella carriera e nel trattamento economico dei dipendenti pubblici interessati;
- riflettere tali vantaggi anche sul trattamento pensionistico, attraverso maggiorazioni dell'anzianità utile e altri benefici previsti dagli artt. 1, 2 e 3 della medesima legge.

5. Opzione donna deroga eccezionale per andare prima in pensione.

Invero, l'*"Opzione donna"* è una deroga al sistema di normale andata in quiescenza.

Come già ricordato, tale istituto permette alle lavoratrici di andare in pensione prima ma a condizione di accettare il calcolo interamente contributivo della pensione meno favorevole rispetto a quello contributivo.

Inoltre, si osserva che i benefici previsti dalla legge 336/1970 sono invece costruiti su meccanismi tipici del sistema retributivo con:

- attribuzione di aumenti periodici di stipendio;
- passaggio alla classe o qualifica superiore:

- maggiorazioni di servizio utili alla liquidazione della pensione e della buonuscita.

Ne consegue che l'istituto dell'"*Opzione Donna"* si fonda su un preciso equilibrio normativo tra:

- il vantaggio rappresentato dall'anticipazione all'accesso alla pensione;
- e l'accettazione di un criterio di calcolo esclusivamente contributivo meno favorevole rispetto a quello retributivo.

6. L'*"Opzione donna"* scelta dall'appellante.

La sig.ra xx ha conseguito il trattamento pensionistico disciplinato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, (*"Opzione donna")* che consente un accesso anticipato al pensionamento;

- in presenza di requisiti anagrafici e contributivi agevolati;
- a fronte dell'accettazione del trattamento pensionistico – anticipato - liquidato con **le regole di calcolo del sistema contributivo;**

Come rimarcato a pag.5 della gravata sentenza n.451/2022):

- *"secondo quanto risulta dall'esame della complessiva vicenda non vi sono elementi per dubitare che la ricorrente una volta sotto il contratto, abbia consapevolmente esercitato la cosiddetta opzione donna così usufruendo la possibilità di conseguire la pensione di anzianità all'età anagrafica di 58 anni e tre mesi con almeno 35 anni di contributi.*

- Trattasi ed evidenzia di una scelta per il sistema contributivo puro tale ritenersi irrevocabile con conseguente irrilevanza della circostanza invocata dalla ricorrente che la stessa abbia appreso solo di recente dalla possibilità di usufruire dei benefici di cui alla legge 336/1970".

Ne consegue che l'odierna controversia riguarda l'incidenza dei benefici

previsti dalla legge n. 336/1970 sul trattamento pensionistico già liquidato secondo le regole del sistema contributivo quale sistema di calcolo:

- espressamente previsto dal legislatore per andare prima in pensione;
- consapevolmente accettato dall'appellante al momento dell'esercizio dell'opzione.

Invero, l'INPS ha documentalmente dimostrato di avere già applicato il beneficio previsto dall'art. 2 della legge n. 336/1970, procedendo alla maggiorazione stipendiale del 7,5% utile ai fini della liquidazione pensionistica.

Il modesto incremento economico conseguito dall'appellante deriva esclusivamente dalle regole di funzionamento del sistema contributivo puro e non già da una mancata considerazione della posizione soggettiva dell'assicurata.

La tesi dell'appellante presuppone invece che la maggiorazione figurativa di sette anni prevista dall'art. 3 della legge n.336/1970 possa incrementare il montante pensionistico anche nell'ambito di un trattamento integralmente contributivo.

Tale impostazione non appare coerente con la struttura dell'istituto pensionistico prescelto dell'"*Opzione donna"*.

Nel sistema contributivo, infatti, la misura della pensione è correlata alla contribuzione effettivamente accreditata e rivalutata nel corso della vita lavorativa, successivamente convertita in rendita mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti dalla legge.

La ratio dell'Opzione Donna è nell'anticipare l'accesso al pensionamento.

Per cui si ritiene che siano condivisibili le osservazioni dell'INPS laddove si evidenzia che:

- *"il sistema di liquidazione di tale tipologia di pensione è totalmente quello contributivo, introdotto con la legge n. 335 del 1995, valorizza la provvista contributiva versata effettivamente, a differenza del precedente sistema retributivo che agganciava il calcolo del rateo pensionistico, in misura variabile, alla media delle ultime retribuzioni percepite";*
- *l'aumento dell'anzianità contributiva derivante dall'applicazione del beneficio dell'art. 3 di cui si denuncia ancora oggi la violazione si pone al di fuori del perimetro necessariamente stringente della pensione agevolata mediante l'opzione donna, di talché non pare aderente alla ratio della norma ed alla sua finalità concreta valorizzare una contribuzione non effettivamente versata"* (cfr. pagg. 3 e 4 memoria di costituzione).

Ne consegue che la valorizzazione di una contribuzione meramente figurativa o convenzionale, non assistita da effettivi versamenti, si porrebbe in contrasto con la logica del sistema contributivo espressamente previsto dall' istituto *"Opzione Donna"* ed accettato dalla lavoratrice al momento dell'esercizio della scelta.

In sostanza l'appellante ha ritenuto di conseguire consapevolmente il beneficio dell'accesso anticipato alla pensione anche se la stessa sarebbe stata liquidata con il sistema contributivo ovvero sulla base dei contributi effettivamente versati.

Come già ricordato, l'istituto dell'Opzione Donna presuppone una scelta

volontaria e irrevocabile della lavoratrice, finalizzata ad ottenere il pensionamento anticipato mediante accettazione del sistema contributivo integrale.

Una volta esercitata tale opzione, il trattamento pensionistico resta disciplinato dalle regole proprie del sistema contributivo, che valorizza la contribuzione effettivamente versata.

La tesi dell'appellante sig.ra xx, secondo cui la maggiorazione convenzionale di sette anni prevista dall'art. 3 della legge n. 336/1970 dovrebbe determinare una diversa liquidazione della pensione, si pone in contrasto con la struttura stessa del trattamento pensionistico prescelto e dell’espresso dettato normativo di detto istituto in cui si prevede espressamente che:

"in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che ***optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo".***

Invero, la finalità dell'Opzione Donna è anticiparne l'accesso al trattamento pensionistico, con l’effetto che al beneficio temporale ottenuto attraverso il pensionamento anticipato segue la liquidazione di un trattamento pensionistico contributivo meno favorevole.

Né può condividersi l'assunto secondo cui l'art. 3 della legge n. 336/1970

comporterebbe automaticamente una rideterminazione dell'importo pensionistico, poiché nel sistema contributivo assume rilievo la **contribuzione effettivamente versata** e non una contribuzione meramente figurativa o convenzionale non correlata a reali versamenti.

Né a ciò osta la circostanza che l'INPS abbia riconosciuto e liquidato all'appellante sig.ra xx il beneficio di cui all'art 2 comma 1 della legge n,336/1970 calcolato sempre con il sistema contributivo.

Invero - a seguito di un quesito posto dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con nota prot. n. 1874 del 30.10.2014, sulle modalità di attribuzione del beneficio ex art.2 comma 1 della legge n. 336/1970 sulle pensioni o le quote di pensione calcolate con il sistema contributivo - l'INPS Direzione centrale pensioni con la nota n.7989 del 13.2.2015 ha confermato che il beneficio di cui all'art.2 della legge n.336/70 è applicabile anche sulle pensioni o sulle quote di pensione calcolate con il sistema contributivo.

7. Esito del giudizio.

Pertanto, per le suesposte motivazioni, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata n. 451 del 22.06.2022.

L'assoluta novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio (art.31 comma 4 del c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

RIGETTA

l'appello G 60920 della sig.ra xx e per l'effetto conferma la sentenza n.

451 del 22.06.2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia in composizione monocratica.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio del 16 settembre del 12 ottobre 2026.

Il Presidente e estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente